

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

##### AFFARI COSTITUZIONALI (I):

*Comitato pareri* . . . . . Pag. 2

##### AFFARI ESTERI (III):

*Interrogazioni* . . . . . » 4

*Comunicazioni del Governo* . . . . . » 4

*In sede referente* . . . . . » 5

##### GIUSTIZIA (IV):

*Comitato permanente per i pareri* . . . . . » 6

##### DIFESA (VII):

*In sede legislativa* . . . . . » 7

*In sede consultiva* . . . . . » 8

##### AGRICOLTURA (XI):

*In sede consultiva* . . . . . » 8

#### CONVOCAZIONI:

*Mercoledì 26 marzo 1975*

*Commissioni riunite (III e VIII)* . . . Pag. 11

*Affari interni (II)* . . . . . » 11

*Giustizia (IV)* . . . . . » 11

*Finanze e tesoro (VI)* . . . . . » 11

*Lavori pubblici (IX)* . . . . . » 12

*Trasporti (X)* . . . . . » 12

*Agricoltura (XI)* . . . . . » 13

*Industria (XII)* . . . . . » 13

*Lavoro (XIII)* . . . . . » 13

*Igiene e sanità (XIV)* . . . . . » 14

*Giovedì 3 aprile 1975*

*Commissione inquirente per i procedimenti di accusa* . . . . . » 14

*Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia* . . . . . » 14

*Giovedì 10 aprile 1975*

*Giunta per il Regolamento* . . . . . » 14

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . Pag. 14

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

## Comitato pareri.

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.*

## Proposte di legge:

Senatori Sica e Barra: Estensione della facoltà concessa al Ministero di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (*Approvata dal Senato*) (3598);

Gargani: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario (3286).

(*Parere alla IV Commissione*).

Su proposta del Presidente Bressani, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

## Proposta di legge:

Cattanei; De Maria; Morini e Cabras; Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; d'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini ed altri; Perrone; Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri; Ianniello; Messeni Nemagna ed altri; Frasca ed altri; Fioret ed altri: Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128 (*Modificata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (607 - 641 - 761 - 810 - 831 - 845 - 857 - 913 - 949 - 999 - 1117 - 1132 - 1170 - 1175 - 1345 - 1460 - 1465 - 1509 - 1540 - 1797 - 1929 - 2140 - 2324 - 2622-B).

Il relatore Olivi riferisce ampiamente sulle modificazioni introdotte dal Senato e sugli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione XIV e trasmessi in data 13 marzo 1975, richiamandosi, altresì, al dibattito svoltosi in sede di Comitato pareri nella seduta dell'11 dicembre 1973 e alle considerazioni allora formulate nel parere.

Si sofferma, particolarmente, sugli articoli dal 57 al 63, concernenti la sistemazione in ruolo del personale ospedaliero, sottoli-

neando la necessità che sia salvaguardata la uniformità del requisito del servizio continuativo relativamente alle varie categorie di personale sanitario e che sia assicurata una effettiva parità di trattamento a tutti i sanitari che abbiano comunque prestato servizio per il periodo di tempo fissato, sulla base di incarichi conferiti dalle amministrazioni ospedaliere. Ritiene, inoltre, che pur non essendo in contrasto con i principi costituzionali la fissazione di una data, sia certamente, sotto il profilo della tecnica legislativa, più corretto un riferimento alla data di entrata in vigore di una legge connessa con il provvedimento in esame.

Il deputato Del Pennino, pur condividendo le osservazioni del relatore, rileva, da un lato, come i casi di dubbia costituzionalità siano più numerosi di quelli dal relatore indicati (cita gli articoli 16, 21 e 29 per la valutazione dei titoli di docente e l'articolo 60 sugli aiuti dirigenti e gli aiuti capi sezione, del testo trasmesso dal Senato) e dall'altro lato, la necessità di esprimere un parere condizionato in riferimento agli articoli 57, 58 e 59 onde evitare evidenti disparità di trattamento tra le varie categorie di sanitari.

Il deputato Caruso, premesso che progetti di legge come quello in esame rappresentano, più che una sanatoria, una vera e propria amnistia, con palese violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, osserva che, pur condividendo le osservazioni del relatore Olivi e del deputato Del Pennino, la sua parte politica non può esprimere un parere favorevole sul testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Bozzi sottolinea l'opportunità che gli incarichi per i quali si concede la sanatoria, risultino, quanto meno, da regolari deliberazioni delle amministrazioni ospedaliere.

Dopo la replica del relatore Olivi, il Comitato sospende la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16*).

Il relatore Olivi propone al Comitato di esprimere parere favorevole alle modifiche introdotte dal Senato e agli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, a condizione che:

1) la dizione « o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge » contenuta nel primo comma degli articoli 57, 58, 59, 61, 64 e 65, sia sostituita con il testo dell'articolo 59 approvato dalla Camera;

2) la data alla quale i sanitari delle varie categorie previste dagli articoli 57, 58 e 59 erano in servizio per incarico conferito con deliberazione regolarmente adottata dalle amministrazioni ospedaliere, sia quella dell'entrata in vigore della presente legge, salva alla competenza della Commissione di merito la determinazione dei periodi minimi differenziati di permanenza continuativa nel posto, ai fini della nomina diretta in ruolo;

3) conseguentemente i vari articoli del titolo III siano adeguati a tali principi e alla data di entrata in vigore della legge.

Il deputato Del Pennino dichiara di concordare con la proposta di parere favorevole condizionato formulata dal relatore, sottolineando, peraltro, l'esigenza che siano inserite anche due osservazioni in riferimento agli articoli 16, 21 e 29 e all'articolo 60.

Il deputato Gargani formula un'osservazione in merito all'articolo 41, comma quarto.

Il deputato Caruso dichiara di condividere la proposta di parere condizionato avanzata dal relatore, nonché le osservazioni formulate dai deputati Del Pennino e Gargani, preannunciando l'astensione della sua parte politica dalla votazione del parere.

Dopo che il relatore Olivi ha dichiarato di condividere le osservazioni formulate sugli articoli 16, 21, 29, 41, quarto comma e 60, su richiesta del deputato Concas, il Presidente sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17,15).*

Il Presidente Bressani dà lettura della seguente proposta di parere presentata dal relatore:

« La I Commissione esprime parere favorevole alle modifiche introdotte dal Senato ed agli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito e trasmessi in data 13 marzo 1975, a condizione che:

1) la dizione "o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge" contenuta nel primo comma degli articoli 57, 58, 59, 61, 64 e 65, sia sostituita con il testo dell'articolo 59 approvato dalla Camera;

2) la data alla quale i sanitari delle varie categorie previste dagli articoli 57, 58 e 59 erano in servizio per incarico conferito con deliberazione regolarmente adottata dalle amministrazioni ospedaliere, sia quella dell'entrata in vigore della presente legge, salva alla competenza della Commissione di merito la determinazione dei periodi minimi differen-

ziati di permanenza continuativa nel posto, ai fini della nomina diretta in ruolo;

3) conseguentemente i vari articoli del titolo III siano adeguati a tali principi e alla data di entrata in vigore della legge.

La I Commissione osserva altresì che appare opportuno ripristinare il testo della Camera agli articoli 16, 21 e 29 per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni attinenti a discipline nelle quali il candidato ha conseguito la libera docenza se la docenza stessa sia stata valutata fra i titoli accademici di studio e i lavori siano di data anteriore al conseguimento della docenza; che all'articolo 60 non appare costituzionalmente corretto prevedere che per l'inquadramento nella qualifica di primario siano richiesti per gli aiuti dirigenti di ruolo i soli requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità, mentre per gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali si esiga l'idoneità a primario nella disciplina e si rileva in proposito come la maggiorazione del 40 per cento del servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso si riferisca a titoli diversi nel caso degli aiuti dirigenti di ruolo e degli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali.

In riferimento all'articolo 41 si suggerisce, al quarto comma, di sopprimere le parole: "di medicina generale ovvero nella qualifica di assistente di pediatria, cardiologia e geriatria" e di sostituire le parole "specializzazione nelle predette discipline", con le altre "specializzazione nelle relative discipline".

Il deputato Concas dichiara che la sua parte politica è favorevole al testo trasmesso dal Senato, frutto di un accordo tra i vari gruppi, che ha trovato conferma, con talune modificazioni, nella Commissione di merito e propone, pertanto, di sostituire, nel testo di parere favorevole formulato dal relatore, le parole « a condizione che », con le altre « con le seguenti osservazioni » rilevando che, in caso contrario, il suo gruppo voterà contro la proposta del relatore.

Il deputato Reggiani dichiara di aderire alle considerazioni del deputato Concas, osservando che le condizioni poste, specie in riferimento alla soppressione del termine del 17 agosto 1974, dilaterebbero l'ampiezza di applicazione della sanatoria.

Il deputato Del Pennino non ritiene possa accogliersi la proposta del deputato Concas, condivisa dal deputato Reggiani, ed osserva che il testo del parere non solo evita disparità di trattamento, ma affida alla valutazione del-

la Commissione di merito, la determinazione, in concreto, dell'ampiezza da concedere alla sanatoria.

Dopo che il relatore Olivi ha dichiarato di insistere sulla proposta di parere da lui presentata, il Comitato respinge la proposta Concas ed approva il testo di parere di cui il Presidente ha dato lettura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

### AFFARI ESTERI (III)

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cattanei.

#### SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il Sottosegretario Cattanei risponde alle interrogazioni Lombardi Riccardo n. 5-00967 e Segre e Sandri n. 5-00972 sul voto italiano alla Conferenza internazionale di Ginevra sul diritto umanitario, rilevando che la questione dell'ammissione ai lavori del governo provvisorio rivoluzionario del sud-Vietnam si pose già all'apertura della prima sessione nel febbraio 1974. La richiesta del GPR venne respinta con 37 voti favorevoli, 38 contrari e 33 astensioni, tra cui quella dell'Italia. La nostra astensione fu il risultato di considerazioni giuridiche e politiche. Secondo i principi del vigente diritto internazionale non si riconoscono al GPR gli elementi caratterizzanti propri di uno Stato sovrano. Per essere coerenti sul piano giuridico, dato che alla conferenza diplomatica solo gli Stati sono ammessi a partecipare a pieno titolo, si sarebbe dovuto esprimere un voto contrario che però, considerata la particolare natura della materia trattata, si ritenne non opportuno. La questione dell'ammissione del GPR a pieno titolo venne riproposta alla riapertura della seconda fase della Conferenza il 3 febbraio 1975. Il dibattito si impostò subito sul piano procedurale e, dopo numerose proposte e votazioni, si concluse con il non accoglimento della richiesta. L'Italia, come altre delegazioni dei paesi CEE, ha appoggiato le interpretazioni regolamentari del presidente della conferenza, astenendosi sulla sostanza delle richieste del GPR. Richiamandosi infine alle dichiarazioni rese dal Ministro degli esteri al Senato il 14 marzo scorso, il Sottosegretario ricorda che il governo Vietcong non sembra avere le carat-

teristiche di uno Stato vero e proprio, anche se ha svolto innegabilmente una funzione positiva alla conferenza di Parigi, la cui non osservanza è da ascrivere a responsabilità di tutte le parti.

Il deputato Riccardo Lombardi è insoddisfatto. Malgrado presunti accordi in sede CEE, la delegazione italiana aveva a Ginevra un margine di manovra di cui non ha saputo approfittare. La presenza del GPR ai lavori costituiva un obbligo morale per tutti, data la materia in discussione. Invece, attraverso argomentazioni giuridiche si è impedita tale presenza con una decisione moralmente indegna. In un primo momento aveva sperato che l'atteggiamento del delegato italiano costituisse iniziativa personale ma, dopo le dichiarazioni odierne del Sottosegretario, prende atto con grande rammarico che si è trattato di un comportamento deciso su istruzioni del Governo italiano che si ostina a non riconoscere la realtà anche giuridica del GPR. Il nostro atteggiamento continua così ad essere caratterizzato da un deplorabile agnosticismo e da mancanza di iniziative e dignità. Appellandosi ai sentimenti politici e anche religiosi dei membri del Governo, auspica che il nostro comportamento possa mutare in futuro tenendo conto delle nuove realtà.

Anche il deputato Segre non è soddisfatto e rileva che è necessario prevedere e programmare per tempo l'avvenire, non potendosi stare insieme con Thieu fino al completo affondamento del suo regime. Limitarsi oggi al semplice riconoscimento del ruolo positivo svolto dal GPR è insufficiente. Il Governo italiano deve aggiornare la sua posizione e dare vita ad una nuova politica nei riguardi di quella parte dell'Asia, rispettando integralmente gli accordi di Parigi.

Il deputato Di Giannantonio, per un richiamo al regolamento, rileva che i cinque minuti regolamentari concessi all'interrogante per replicare alla risposta del Governo si rivelano insufficienti in una materia così importante quale quella dei rapporti internazionali. Chiede pertanto che la Presidenza della Camera venga sensibilizzata al problema di una modifica del Regolamento su questo punto.

Il Presidente prende atto della richiesta.

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

Il Sottosegretario Cattanei, ad integrazione della relazione presentata dal Ministro degli esteri alla metà dello scorso anno al Parla-

mento sull'attuazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, relativa alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, rileva che il bilancio dei primi anni di applicazione della legge stessa è positivo e di ciò è stato dato atto anche nella sede internazionale più qualificata e cioè il *Development aid committee* (DAC) nella riunione di Parigi del novembre scorso. Nel 1974 sono stati registrati sensibili progressi nei programmi di formazione in Italia di giovani quadri amministrativi, aziendali e operai provenienti dai paesi in via di sviluppo che sono decuplicati nel corso di due anni (passando da 111 milioni nel 1972 a 1.298 milioni nel 1974) nonché nel volontariato e nella partecipazione ai programmi multilaterali. Circa la ripartizione per aree geografiche, si è avuto un sostanziale aumento degli interventi verso i paesi del bacino mediterraneo e gli altri paesi arabi, mentre la zona dell'Africa a sud del Sahara (Somalia inclusa) ha fatto registrare i più importanti interventi in termini quantitativi anche se in percentuale diminuiti rispetto ad altri. Per corrispondere alle nuove esigenze maturate nel settore in questi ultimi tempi è necessario potenziare l'apposito servizio del Ministero degli esteri ed aumentare gli stanziamenti annuali che prevedono attualmente una progressione media del 14 per cento, insufficiente a fronteggiare anche solo la lievitazione dei costi (che ha raggiunto quest'anno il 20 per cento), impedendo così lo sviluppo di quelle iniziative che l'evoluzione stessa dei rapporti con i paesi emergenti richiederebbe. L'aumento di 5 miliardi degli stanziamenti, richiesto con apposito disegno di legge in esame al Parlamento, potrà sanare le difficoltà per il solo 1975; pertanto il problema andrà nuovamente affrontato a partire dal prossimo anno quando, in occasione del rinnovo dell'intera dotazione della legge sulla cooperazione tecnica, dovrà discutersi l'adeguamento sia dei fondi sia dello stesso strumento legislativo per consentire all'Italia di dare, compatibilmente con la situazione economica nazionale, il massimo contributo alla realizzazione degli obiettivi del secondo decennio di sviluppo dell'ONU.

Terminata l'esposizione del Sottosegretario, il deputato Badini Confalonieri chiede chiarimenti sui criteri seguiti nella formulazione delle tabelle statistiche contenute nella relazione governativa al progetto di legge n. 3515 che prevede l'aumento di 5 miliardi nel settore della cooperazione tecnica.

Il Presidente, nell'auspicare che la recente convenzione firmata a Lomè, venga pre-

sentata dal Governo al Parlamento per la ratifica entro breve tempo, contrariamente a quanto accadde per la precedente convenzione di Yaoundé con i paesi del terzo mondo, rinvia ad altra seduta la discussione sulla relazione del Sottosegretario, annunciando che la relazione stessa sarà inviata a tutti i membri della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

#### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cattanei.

#### Disegno di legge:

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Approvato dal Senato) (Parere della IV Commissione) (3432).**

(Esame).

Il relatore Storchi rileva che, in esecuzione dell'articolo 220 del trattato istitutivo della CEE, sono state concluse due convenzioni: la prima del 29 febbraio 1968, riguardante il reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e la seconda del 27 settembre 1968, riguardante la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per assicurare una interpretazione uniforme nelle materie citate, si è fatto ricorso a protocolli specifici onde rendere possibile l'intervento della Corte di giustizia secondo modalità e procedure rispondenti alle caratteristiche proprie delle materie oggetto delle convenzioni. Data l'utilità dei protocolli invita la Commissione a dare voto favorevole alla ratifica degli stessi.

Dopo che il deputato Cardia ha annunciato il voto favorevole del gruppo comunista, la Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge, dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

## GIUSTIZIA (IV)

## Comitato permanente per i pareri.

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 16,20. — *Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scardaccione.

## Disegno e proposta di legge:

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3522);

Caradonna ed altri: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (1709).

(*Parere alla II Commissione*).

Riferisce il deputato Sabbatini ed intervengono i deputati Musotto, Padula, Cittadini e Stefanelli, nonché il Presidente Lospinoso Severini ed il sottosegretario Scardaccione.

Il Presidente sospende quindi la seduta, per un approfondimento tecnico delle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

(*La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 19,30*).

A seguito degli interventi del Presidente Lospinoso Severini, del sottosegretario Scardaccione e dei deputati Cittadini, Musotto e Stefanelli, il Comitato adotta, su proposta del relatore Sabbatini, la seguente decisione:

« La Commissione giustizia esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3522, assorbente rispetto alla proposta di legge n. 1709, con le seguenti osservazioni:

I) Il disegno di legge reca norme integrative, per la materia in oggetto, anche alle disposizioni del codice penale, segnatamente a quelle contenute negli articoli da 695 a 704 del codice stesso. Converrebbe considerare attentamente le esigenze di raccordo tra l'una e l'altra serie di disposizioni, in modo da eliminare eventuali dubbi interpretativi.

II) All'articolo 3 le parole « in qualsiasi modo » appaiono superflue.

III) All'articolo 4, salva l'osservazione formulata al precedente punto I), converrebbe trasformare il settimo comma in un'aggiunta al terzo comma e sostituire i commi quarto, quinto e sesto con i seguenti:

« È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di li-

cenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila e lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

IV) Conviene considerare che al penultimo comma dell'articolo 5 sono contemplate fattispecie diverse di non uguale gravità, che vanno pertanto opportunamente riesaminate ai fini di una adeguata graduazione delle sanzioni.

V) Al quarto comma dell'articolo 20, si suggerisce di elevare la sanzione, prevedendo l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

VI) All'ultimo comma dell'articolo 31 ed all'ottavo comma dell'articolo 32 occorre prevedere la pena della multa anziché quella dell'ammenda, sia perché in tali disposizioni si fa riferimento alla colpa, sia perché i medesimi fatti sono previsti, negli altri commi degli stessi articoli, come delitti e non come contravvenzioni ».

## Proposte di legge:

Ciccardini e Marzotto Caotorta: Sospensione della caccia (256);

Giomo ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

Vaghi ed altri: Norme generali sull'esercizio della caccia (1634);

Senatori Dalvit ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

Truzzi: Norme per la disciplina della caccia, dell'uccellazione e della pesca nei fondi coltivati (3436);

**Vaghi ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);**

*(Parere alla XI Commissione).*

Il Presidente riassume i termini del dibattito già svoltosi sulla proposta di legge n. 256 nelle sedute del 7 marzo e del 30 maggio 1973, ed osserva che la vastità e complessità dei problemi oggetto delle varie proposte di legge, da valutare anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, consigliano di rinviare l'esame per un maggiore approfondimento. Poiché, tuttavia, le proposte di legge nn. 588 e 3425 sono iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani, in sede legislativa, della Commissione agricoltura, competente in via primaria, propone di richiedere alla medesima una proroga del termine fissato per l'espressione del parere.

Il Comitato accoglie all'unanimità le proposte del Presidente.

#### Proposta di legge:

**Senatori De Marzi ed altri: Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (Approvata dal Senato) (Parere alla XIII Commissione) (3088).**

Il Presidente illustra, in sostituzione del relatore Pietro Micheli, la portata della proposta di legge, dando ragione di alcune osservazioni redatte dal relatore stesso.

Il Comitato delibera quindi di esprimere il seguente parere:

« La Commissione giustizia esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, in virtù del rinvio al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si prevede, ai sensi dell'articolo 213, primo comma, del decreto stesso, la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della notizia dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione. Sembrerebbe più opportuno, viceversa, prevedere che tale pubblicazione avvenga sul Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata;

2) all'articolo 5, conviene prevedere la cancellazione anche delle trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

## DIFESA (VII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* GUADALUPI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

#### Disegno di legge.

**Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della V e della XIV Commissione) (2419-B).**

*(Discussione e approvazione).*

Dopo che il relatore de Meo ha raccomandato l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato, intervengono i deputati Venegoni, che preannuncia l'astensione del gruppo comunista, Birindelli, che esprime talune riserve, Caiati e Savoldi, favorevoli, e il Sottosegretario Radi, che concorda con il relatore; la Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 2419-B è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### Proposta di legge:

**Sobrero e Vaghi: Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Parere della I e della V Commissione) (3321).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Vaghi rileva che la proposta di legge — che non comporta onere finanziario, come ha sottolineato la V Commissione — tende a sanare una grave sperequazione ai danni degli ufficiali che abbiano svolto i corsi presso la scuola di guerra, a seguito di una abnorme decisione del Consiglio di Stato. Da ragione di un proprio emendamento all'articolo 2, che anticipa la decorrenza degli effetti dal 1° luglio 1973 al 1° giugno 1972, e raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Birindelli, nel rilevare lo spirito di equità che pervade la proposta in esame, si dichiara stupito dell'acquiescenza mostrata dall'Amministrazione nei riguardi della pronuncia del Consiglio di Stato, che la vincolava per il solo caso di specie.

Il deputato Angelini dichiara che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sulla pro-

posta n. 3321, che ritiene per altro fondata, per sottolineare l'esigenza di arrivare ad un provvedimento organico sull'avanzamento.

Il deputato Orlando, pur condividendo l'osservazione del deputato Angelini, annuncia il voto favorevole del gruppo socialista.

Il Sottosegretario Radi, sottolineata l'urgenza e la fondatezza della proposta di legge in esame, propone una diversa formulazione dell'articolo 1 della stessa, che ne mantiene inalterata la sostanza, e sulla quale il relatore concorda. È favorevole all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, l'emendamento del relatore all'articolo 2 e l'articolo stesso così modificato.

Al termine della seduta la proposta di legge n. 3321 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* GUADALUPI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

##### Proposta di legge:

de Meo: **Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (Parere alla VI Commissione) (3273).**

Su proposta del relatore Savoldi, sulla quale prendono la parola i deputati De Meo e Caiati, favorevoli, Birindelli, che avanza delle riserve, e Angelini, contrario, la Commissione delibera di esprimere, a maggioranza, parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

### AGRICOLTURA (XI)

#### IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 25 MARZO 1975, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* TRUZZI.

##### Disegno di legge:

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante dispo-**

**sizioni urgenti per il credito all'agricoltura (Approvato dal Senato) (Parere alla VI Commissione) (3604).**

Il relatore Prearo, nel dare atto al ministro Marcora di avere contribuito, in modo determinante, con la sua azione a sbloccare il credito per l'agricoltura, che ha subito ripercussioni altamente negative dalla stretta creditizia operata in questi due anni, rileva che l'attuale decreto ha il merito di favorire una certa liquidità e in conseguenza di mobilitare, operando come un vero volano, somme notevoli che consentiranno certamente un rilancio dell'agricoltura. Dopo avere esposto il contenuto del provvedimento e delle modifiche apportate dal Senato, osserva che accanto ad elementi positivi, persistono alcune zone d'ombra, in particolare per quanto riguarda i mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice, i cui tassi risultano troppo elevati, con il sicuro effetto di scoraggiare ogni iniziativa in questo campo. È evidente che l'*optimum* sarebbe lasciare i vecchi tassi; in via subordinata si potrebbe procedere ad una riduzione del 2 per cento dei nuovi tassi previsti per i miglioramenti fondiari e per l'acquisto della piccola proprietà contadina. Sarebbe anche necessario limitare l'applicazione dei nuovi tassi alle domande inoltrate successivamente all'entrata in vigore del decreto lasciando i vecchi tassi per le domande già presentate e che abbiano ricevuto il nulla-osta da parte dell'ispettorato agrario. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole con le osservazioni indicate nella sua relazione.

Il deputato Tassi dichiara che la Commissione agricoltura dovrebbe esprimere un parere negativo o quanto meno condizionato ad alcune modifiche nel senso di chiarire chi assume il carico dell'aumento dei tassi, che non dovrebbe ricadere sugli operatori agricoli, con un ulteriore effetto depressivo dell'imprenditorialità, che va esaltata come il vero strumento per lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

Il deputato Bonifazi, nel rilevare che le somme che mobiliterà l'attuale decreto sono inferiori (700 miliardi) a quelle previste in un primo momento dal Governo (2.000 miliardi), sottolinea che esso non consentirà di superare la crisi in atto, per il carico eccessivo che dovrebbero assumersi gli agricoltori. Indica a titolo esemplificativo la situazione in cui si verrebbe a trovare un coltivatore che contraesse un mutuo di 10 milioni: questi dovrebbe sopportare ogni anno un



peso di 872.000, che difficilmente potrebbe sopportare. È evidente che una modifica della legislazione del credito doveva porsi l'obiettivo di rimuovere le difficoltà in cui verranno a trovarsi alcuni comparti agricoli, quali la zootecnia, che riceve un ulteriore colpo dal provvedimento in esame. La normativa in esame ha lasciato immutato tutto il meccanismo di garanzie, ignorando, per altro, gli elementi positivi, anche se parziali, contenuti nel provvedimento di attuazione delle direttive comunitarie. Pur approvando i rilievi mossi dal relatore e considerando positiva la mobilitazione di somme consistenti (anche se inadeguate), ribadisce che il decreto di conversione, ancora una volta, non porterà vantaggi agli agricoltori più bisognosi di aiuto. La variabilità delle operazioni creditizie introdotta dal decreto scoraggerà le nuove iniziative e costringerà addirittura all'abbandono di quelle in corso. Su questo punto, andando al di là di quanto esposto dal relatore, si dovrebbe modificare il testo attuale in modo radicale. Il gruppo comunista, pertanto, propone di esprimere parere negativo tranne che non si ottengano modifiche sostanziali, che privilegino i piccoli coltivatori e diano valide garanzie per il futuro.

Il deputato Strazzi dopo aver sottolineato che il decreto comporterà un aggravio insopportabile agli agricoltori, che in particolare saranno scoraggiati dall'acquistare terre e mutui di miglioramenti fondiari, osserva che l'attuale situazione della agricoltura italiana, impone una radicale riforma del credito agrario. Certamente il provvedimento costituisce un piccolo passo avanti rispetto all'inattività dei Governi precedenti in questo campo, ma bisogna fare attenzione che non si favoriscano ulteriori, dannose dispersioni di mezzi. Inevitabilmente si determineranno ritardi e si rischierà che gli stessi fondi preventivati resteranno inutilizzati. A nome del gruppo socialista, pur dichiarandosi d'accordo per l'espressione di un parere favorevole chiede che esso contenga indicazioni precise circa i rilievi critici mossi al testo attuale.

Il deputato Stella, nell'associarsi alle preoccupazioni del relatore esprime il più profondo disagio nell'esame di questo provvedimento che va in una direzione opposta a quella che sembra delinearci oggi in campo creditizio. Non si può ignorare una certa contraddittorietà tra la volontà di mobilitare somme cospicue per il rilancio della agricoltura e l'aumento dei tassi in un momento in cui le banche si orientano verso una diminuzione

dei tassi stessi. Annuncia che il suo gruppo presenterà in Assemblea un ordine del giorno nel quale si inviterà il Governo a consentire il finanziamento di tutte quelle iniziative che attendono spesso da anni di essere finanziate. Ritiene che il provvedimento andrebbe modificato per renderlo maggiormente aderente ai bisogni dell'agricoltura.

Il deputato Pegoraro osserva che non a caso è emerso con particolare drammaticità il problema del credito agrario, di fronte all'aumento dei costi dei mezzi tecnici destinati alla agricoltura. È evidente, quindi, che di fronte ad una situazione già difficile il decreto in conversione ottiene il risultato opposto a quello che pur voleva prefiggersi; esso infatti finisce con l'aggravare tale situazione precaria. A parte i tassi troppo elevati resta la preoccupazione sulla parte di credito che realmente andrà all'agricoltura e che, a parere del suo gruppo, sarà notevolmente limitata.

Il deputato Ciaffi, pur esprimendo il suo apprezzamento per il provvedimento che si propone di sbloccare somme cospicue a favore di iniziative rimaste a lungo senza finanziamenti, non può esimersi dal rilevare che l'articolazione del provvedimento suscita profonde perplessità, specie per l'innalzamento dei tassi e la sostanziale equiparazione dei mutui di miglioramento, di acquisto di proprietà e di esercizio. In realtà la fissazione in passato di tassi modesti (1 e 2 per cento) rispondeva ad una precisa scelta politica a favore dei coltivatori diretti e della piccola proprietà, che, invece, con l'articolo 1 del decreto, se questo non subirà le opportune modifiche, rischierebbe di essere totalmente vanificata. Questa vera e propria stortura potrebbe essere eliminata se si stabilisse con esattezza che il Governo prenderà, in base all'articolo 2, le misure necessarie volte ad adeguare i tassi.

Il relatore Prearo, nella replica, fa osservare che molti dei rilievi fatti dagli oratori intervenuti erano contenuti nella sua relazione introduttiva. Ritiene che si potrebbe esprimere un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcuni punti particolarmente qualificanti.

I deputati Bonifazi e Valori dichiarano che il gruppo comunista può accettare di votare un parere che sia fortemente condizionato e che contenga le richieste formulate dai vari oratori intervenuti nel dibattito, che sono stati tutti estremamente critici nei confronti dell'attuale testo del decreto.

Dopo un breve intervento del deputato De Leonardis, che sottolinea la necessità di sug-

gerire alcune modifiche che il relatore potrà motivare dinanzi alla Commissione di merito, la Commissione approva il seguente parere:

« La Commissione Agricoltura, considerata l'urgenza di una riforma generale del credito agrario, che tenga conto dell'attuazione dell'ordinamento regionale, del recepimento delle direttive comunitarie e delle esigenze produttive dell'impresa familiare e della cooperazione, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche:

riduzione di tutti i tassi previsti a livelli compatibili con la redditività in agricoltura; in particolare al 2 per cento per i mutui fondiari e al 3 per cento per i mutui di miglioramento e di esercizio;

previsione all'articolo 2 di una sollecita revisione dei tassi, che dovrà tener conto nella consultazione oltre che del parere del Comitato interministeriale per il credito anche del

parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

applicazione dei nuovi tassi previsti dal decreto a partire dalla sua entrata in vigore e relativamente alle sole nuove domande regolando le vecchie domande per le quali fu già concesso il nulla-osta dagli organi competenti sulla base dei tassi in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto in conversione;

fissazione agli istituti di credito di una percentuale minima dei nuovi depositi bancari da investire in titoli di credito agrario; equiparazione, per quanto riguarda i tassi di interesse differenziati, delle aree depresse del centro-nord alle zone del Mezzogiorno e ai territori montani ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

## CONVOCAZIONI

---

### COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e VIII (Istruzione)

**Mercoledì 26 marzo, ore 9.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (2800) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatori: per la III Commissione, Miotti Carli Amalia; per la VIII Commissione, Reale Giuseppe.

---

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

**Mercoledì 26 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3522) — (*Parere della IV, della V, della VII e della XII Commissione*);

CARADONNA ed altri: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (1709) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Lapenta.

---

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Mercoledì 26 marzo, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614) — Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438) — Relatore: Castelli — (*Parere della VI e della XII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (3505) — Relatore: Castelli — (*Parere della I Commissione*).

---

UFFICIO DI PRESIDENZA

---

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

**Mercoledì 26 marzo, ore 8,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame dei disegni di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, con-

cernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione (*Approvato dal Senato*) (3571) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito alla agricoltura (*Approvato dal Senato*) (3604) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze (1611);

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna (1690);

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino (3355);

— (*Parere della XI Commissione*) — Relatore: La Loggia.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 26 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatore SANTALCO: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3352) — Relatore: Perrone — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: Norme integrative della legge 27 luglio 1967,

n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211) — Relatore: Picchioni — (*Parere della V e della X Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594) — Relatore: Quillero — (*Parere della I, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione*);

MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193) — Relatore: Beccaria — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XII e della XIV Commissione*);

MESSENI NEMAGNA: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236) — Relatore: Beccaria — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

CALVETTI ed altri: Norme per la concessione a riscatto ed in proprietà di alloggi popolari da parte dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati (2004) — Relatore: Fusaro — (*Parere della II e della IV Commissione*).

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 26 marzo, ore 9.

Comunicazioni del Ministro della marina mercantile sul programma Finmare.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea (3175) — Relatore: Marzotto Caotorta — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CATTANEI ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico 16 gennaio 1936, n. 801,

concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova (3057) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

IANNIELLO ed altri: Interpretazione e modifica dell'articolo 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, concernente norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico (3330) — Relatore: Poli — (*Parere della I Commissione*);

POLI ed altri: Integrazione dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, concernente modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relative allo stato giuridico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2739) — Relatore: Masciadri — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE PAZZAGLIA ed altri: Inchiesta sulla disponibilità e sull'utilizzazione delle « frequenze hertziane » ai fini della diffusione della radio e della televisione (3371) — Relatore: Marzotto Caotorta.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

**Mercoledì 26 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3435) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Truzzi.

**Mercoledì 26 marzo, ore 11.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 3291, 1392, 2896, 3301, 3302 e 3316, concernenti « affitto di fondi rustici ».

**Mercoledì 26 marzo, ore 17.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge n. 238 concernente « Istituzione della riserva naturale " Parco della Maremma " ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

**Mercoledì 26 marzo, ore 11.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 3462, 3276, 3364, riguardanti la modifica della legge n. 426 (vendita congiunta al minuto e all'ingrosso).

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

**Mercoledì 26 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori DE MARZI ed altri: Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (*Approvata dal Senato*) (3088) — Relatore: Monti Maurizio — (*Parere della IV e della V Commissione*).

**Mercoledì 26 marzo, ore 15.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 279, 393, 475, 562, 796, 1856, 1871, 1907, 2514 e 2595, concernenti le assunzioni obbligatorie.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

**Mercoledì 26 marzo, ore 8,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

CATTANEI; DE MARIA; MORINI e CABRAS; MARTINI MARIA ELETTA ed altri; MARIOTTI; D'AQUINO ed altri; BELLUSCIO; BOFFARDI INES ed altri; MARIOTTI ed altri; MAGLIANO; GUERRINI; CATTANEO PETRINI GIANNINA; TRIVA ed altri; LENOCI; MESSENI NEMAGNA ed altri; ORLANDI; ALESSANDRINI ed altri; ALESSANDRINI ed altri; PERRONE; Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri; IANNIELLO; MESSENI NEMAGNA ed altri; FRASCA ed altri; FIORET ed altri: Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128 (*Modificata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (607-641-761-810-831-845-857-913-949-999-1117-1132-1170-1175-1345-1460-1465-1509-1540-1797-1929-2140-2324-1622-B) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

**COMMISSIONE INQUIRENTE  
per i procedimenti di accusa.****Giovedì 3 aprile, ore 10,30 e 17.****COMMISSIONE  
PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia in Sicilia.****Giovedì 3 aprile, ore 11.**

1) Comunicazioni del Presidente in ordine alla definizione di alcune questioni relative alla stampa degli allegati alla relazione Maz-zola.

2) Definizione delle procedure per la discussione della relazione conclusiva.

3) Varie ed eventuali.

*(Presso il Senato della Repubblica).***GIUNTA PER IL REGOLAMENTO****Giovedì 10 aprile, ore 10.****RELAZIONI PRESENTATE**

*III Commissione permanente (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*Approvato dal Senato*) (3432) — Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*